

CONVEGNO NAZIONALE DI PUBLIKA
Milano – 28 gennaio 2020

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

**in materia di BILANCIO, TRIBUTI, FISCALITÀ,
PERSONALE e ANTICORRUZIONE**

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Relatore	Intervento	Pag.
Marco Allegretti	RISVOLTI CONTABILI FRA LEGGE DI BILANCIO, DECRETO FISCALE E INTERVENTI DELLA CORTE DEI CONTI	3
Giuseppe Debenedetto	LE NOVITÀ PER IL 2020 IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	19
Paolo Lucchini	LE NOVITÀ IN MATERIA DI IVA E IMPOSTA DI BOLLO	34
Gianluca Bertagna	IL DPCM DEL DECRETO CRESCITA TRA ASSUNZIONI E FONDO - LE GRADUATORIE	40
Consuelo Ziggio	ORARIO DI LAVORO - DALLA FALSA ATTESTAZIONE ALLA RILEVAZIONE BIOMETRICA - DALLA CULTURA DEL CARTELLINO ALLO SMART WORKING	53
Augusto Sacchi	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY	66

RISVOLTI CONTABILI FRA LEGGE DI BILANCIO, DECRETO FISCALE E INTERVENTI DELLA CORTE DEI CONTI

Relatore: Marco Allegretti

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Accantonamento nel bilancio di previsione "L'ACCANTONAMENTO"	Quota di avanzo accantonato "IL FONDO"
<p>Determinazione "entrate a rischio"</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">STANZIAMENTO</p>	<p>Determinazione "entrate a rischio"</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">RESIDUI</p>
<p style="text-align: center;">Calcolo media:</p> <p style="text-align: center;">INCASSATO COMPETENZA</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">ACCERTATO COMPETENZA</p> <p style="text-align: center;">=</p> <p style="text-align: center;">Capacità d'incasso</p>	<p style="text-align: center;">Calcolo media:</p> <p style="text-align: center;">INCASSATO RESIDUI</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">RESIDUI RIPORTATI</p> <p style="text-align: center;">=</p> <p style="text-align: center;">Capacità d'incasso</p>
<p style="text-align: center;">1 - Capacità d'incasso</p> <p style="text-align: center;">=</p> <p style="text-align: center;">% da accantonare</p>	<p style="text-align: center;">1 - Capacità d'incasso</p> <p style="text-align: center;">=</p> <p style="text-align: center;">% da accantonare</p>
<p style="text-align: center;">"Entrate a rischio"</p> <p style="text-align: center;">STANZIAMENTO</p> <p style="text-align: center;">x</p> <p style="text-align: center;">% da accantonare</p> <p style="text-align: center;">=</p> <p style="text-align: center;">ACCANTONAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">"Entrate a rischio"</p> <p style="text-align: center;">RESIDUI</p> <p style="text-align: center;">x</p> <p style="text-align: center;">% da accantonare</p> <p style="text-align: center;">=</p> <p style="text-align: center;">FONDO</p>

Se buoni dati di preconsuntivo e comunque dopo l'approvazione del Rendiconto:

	2019	2018	2017	2016	2015
2020	$\frac{\text{Inc. CO}}{\text{Acc. CO}}$	$\frac{\text{Inc. CO}}{\text{Acc. CO}}$	$\frac{\text{Inc. CO}}{\text{Acc. CO}}$	$\frac{\text{Inc. CO}}{\text{Acc. CO}}$	$\frac{\text{Inc. CO}}{\text{Acc. CO}}$

Altrimenti:

	2018	2017	2016	2015	2014
2020	$\frac{\text{Inc. CO}}{\text{Acc. CO}}$	$\frac{\text{Inc. CO}}{\text{Acc. CO}}$	$\frac{\text{Inc. CO}}{\text{Acc. CO}}$	$\frac{\text{Inc. CO}}{\text{Acc. CO}}$	$\frac{\text{Inc. CO} + \text{Inc. RE}}{\text{Acc. CO}}$

...ma poi, dopo il Rendiconto

Oppure sempre (dove possibile!):

	X = 2018	X = 2017	X = 2016	X = 2015	2014
2020	$\frac{(\text{Inc. CO anno X} + \text{Inc in X+1 in c/RE X})}{\text{Acc. CO anno X}}$	$\frac{(\text{Inc. CO anno X} + \text{Inc in X+1 in c/RE X})}{\text{Acc. CO anno X}}$	$\frac{(\text{Inc. CO anno X} + \text{Inc in X+1 in c/RE X})}{\text{Acc. CO anno X}}$	$\frac{(\text{Inc. CO anno X} + \text{Inc in X+1 in c/RE X})}{\text{Acc. CO anno X}}$	$\frac{\text{Inc. CO} + \text{Inc. RE}}{\text{Acc. CO}}$



In via eccezionale in fase di introduzione del nuovo sistema, è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari a:

2017 = 70%

2018 = 75%

2019 = 85%

2020 = 95%

2021 = 100%

2022 = 100%

Però nel corso del 2020 e 2021 si può ridurre se...

LEGGE DI BILANCIO 2020

79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali **possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021** nella missione « Fondi e accantonamenti » **ad un valore pari al 90 per cento** dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, **se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori** di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, **a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815**, previo parere dell'organo di revisione, **gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.**

IL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Commi 854-855 Legge di Bilancio 2020

È **prorogata al 2021** l'entrata in vigore del nuovo fondo di accantonamento a carico degli enti locali per il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (FGDC)

Legge di Bilancio 2019 (Modifiche del Decreto Fiscale)

859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) **le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo**, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente **non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente**. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) **le misure di cui ai commi 862 o 864** se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma **presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, **non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali**, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

862. **Entro il 28 febbraio** dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, **con delibera di giunta** o del consiglio di amministrazione, **stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione**, per un importo pari:

- a) **al 5 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, **in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni**, registrati nell'esercizio precedente;
- b) **al 3 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, **per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni**, registrati nell'esercizio precedente;
- c) **al 2 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, **per ritardi compresi tra undici e trenta giorni**, registrati nell'esercizio precedente;
- d) **all'1 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, **per ritardi compresi tra uno e dieci giorni**, registrati nell'esercizio precedente.



~~857. Nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.~~

~~861. I tempi di pagamento e ritardo~~ **Gli indicatori** di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. **Limitatamente all'esercizio 2019**, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+.

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 **è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo** di garanzia debiti commerciali **ACCANTONATO nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.**

ATTENZIONE!

Le amministrazioni che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la **data di scadenza della fattura entro il 1° gennaio 2021**. In virtù di tale adempimento, è abolito l'obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.

I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Cosa si deve intendere per **RISULTATO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO NON NEGATIVO?**

L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.



Modificato (con effetti meramente conoscitivi per il Rendiconto 2019) dal Decreto 01/08/2019

Quale aggregato è quello rilevante?

W1) RISULTATO DI COMPETENZA	(W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	-
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		
Risorse vincolate nel bilancio		
	W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO	-
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		
	W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO	-

Commissione ARCONET (risoluzione del 17 dicembre 2019)

...con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si rappresenta che, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, **fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto".**

MUTUI: un ritorno al passato?

Deliberazione n. 52/2019/QMIG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

... In definitiva, **per le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene che permanga l'obbligo, in capo agli enti territoriali, di rispettare il "pareggio di bilancio" sancito dall'art. 9, c. 1 e c. 1-bis, della legge n. 243/2012** (oltreché gli equilibri di bilancio di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 118/2011 e all'art. 162 del Tuel), interpretato secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, ossia **aggiungendo alle entrate dei titoli 1-2-3-4-5 anche l'avanzo di amministrazione ed il Fondo pluriennale vincolato. ...**

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, considerata l'esigenza di un'interpretazione uniforme sul territorio nazionale delle disposizioni di legge esaminate in delibera, tenuto conto della necessità del coordinamento della finanza pubblica, sottopone al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge n. 213/2012, l'opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie, ovvero alle Sezioni riunite ai sensi dell'art. 17, c. 31, della Legge n. 102/2009, le seguenti questioni di massima di particolare rilevanza:

"se il comma 821 della legge 145/2018 abbia abrogato il comma 1 dell'art. 9 della legge 243/2012 e se, oltre ad aver ridefinito il parametro dell'equilibrio di bilancio in senso difforme da quanto disposto dall'art. 9, c. 1 e c. 1-bis, della legge 243/2012, abbia prodotto effetti anche sulle condizioni per il ricorso all'indebitamento da parte di Regioni ed Enti locali disciplinate, in particolare, dall'art. 10, comma 3, della medesima legge 243/2012"



La

Corte dei conti

N. 20/SSRRCO/QMIG/2019

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Sezioni riunite in sede di controllo

...In conclusione, **le scriventi Sezioni riunite in sede di controllo ritengono che permanga l'obbligo**, in capo agli enti territoriali, **di rispettare il "pareggio di bilancio"** sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, **anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti** (art. 10 della citata legge n. 243), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l'integrale rilevanza di risultato di amministrazione applicato e fondo pluriennale vincolato (cfr. per primi profili applicativi, SSRR in sede giurisdizionale in spec. comp. n. 12/2019/EL).

Inoltre, vanno rispettati gli equilibri finanziari complessivi prescritti dagli artt. 40 e 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, per le regioni, e dagli artt. 162, 187 e 188 del d.lgs. n. 267 del 2000, per gli enti locali, nonché, da ultimo, quelli posti dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (che, per le regioni a statuto ordinario troveranno applicazione, allo stato normativo attuale, dal 2021).

In modo analogo, **per quanto concerne le operazioni di indebitamento, vanno osservate anche le altre disposizioni che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, a queste ultime** (fra cui, art. 3, commi 17 e seguenti, della legge n. 350 del 2003; art. 62 del d.lgs. n. 118 del 2011, per le regioni; **artt. 202 e seguenti del d.lgs. n. 267 del 2000, per gli enti locali**).

Rimane impregiudicata la potestà del legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità politica, di procedere ad una complessiva rivisitazione organica della materia, al fine di superare eventuali criticità e difficoltà operative, stante la coesistenza di plurimi piani normativi ispirati a differenti esigenze e criteri contabili.

PQM

le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale, avanzata dalla Sezione regionale di controllo per Trentino - Alto Adige/Suedtirolo - Sede di Trento, con deliberazione n. 52/2019/QMIG, ritengono che:

"Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valesvoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi.

Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).

I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento".

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

Portata della norma notevolmente ridimensionata
rispetto alla versione iniziale!

Art. 4 Decreto Legge 124/2019

- Disciplina (introdotta inserendo l'articolo 17-bis al d.lgs. n. 241/1997) rivolta ai soggetti che affidano il **compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi a un'impresa, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000**, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati **caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.**
- Tali soggetti sono tenuti a chiedere alle imprese appaltatrici, le quali sono obbligate a rilasciarle (entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento) copia delle deleghe di pagamento riferite alle ritenute fiscali e contributive trattenute ai lavoratori impiegati per l'esecuzione del contratto. Il versamento è effettuato dall'impresa appaltatrice senza possibilità di effettuare la compensazione dei crediti.
- In assenza della consegna della documentazione il committente deve sospendere i pagamenti (fino a concorrenza del 20% del valore complessivo del contratto) e darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
- Sono previste sanzioni anche per il committente in caso di inottemperanza.
- Deroghe per le imprese che: risultino in attività da almeno tre anni; siano in regola con gli obblighi dichiarativi; abbiano effettuato nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio, versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi; non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti tributari e contributivi di ammontare superiore a 50.000 euro (esclusi importi in rateizzazione).

CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

Art. 57 c. 2-ter Decreto Legge 124/2019

Obbligo di allegare al Rendiconto solo una «**situazione patrimoniale**» per gli Enti fino a 5000 abitanti.

Art. 232 TUEL modificato

1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale ~~fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviavano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019~~ GLI ENTI LOCALI CHE OPTANO PER LA FACOLTÀ DI CUI AL PRIMO PERIODO ALLEGANO AL RENDICONTO UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n.118 del 2011.

DEBITO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 1 Legge di Bilancio

557. Con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, **da adottare entro il 28 febbraio 2020**, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ANCI stima effetti dal 2021!

+

ART. 39 DECRETO LEGGE 162/2019 (MILLEPROROGHE)

Definisce le caratteristiche della ristrutturazione.

LIMITI DI SPESA

CESSANO DI APPLICARSI DAL 2020 (ART. 57 C. 2 DEL DL 124/2019):

- **Studi e incarichi di consulenza:** 20% del 2009 – art. 6 c. 7 DL 78/2010
- **Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza:** 20% del 2009 – art. 6 c. 8 DL 78/2010
- **Sponsorizzazioni:** 0% del 2009 – art. 6 c. 9 DL 78/2010
- **Spesa per le missioni:** 50% del 2009 – art. 6 c. 12 DL 78/2012
- **Formazione:** 50% del 2009 (no formazione obbligatoria + tutoring) – art. 6 c. 13 DL 78/2010
- **Stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni:** 50% del 2007 - art. 27 c. 1 DL 112/2008
- **Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture:** 30% del 2011 (no polizia locale e servizi sociali, 50% del 2013 se non adempiuto il censimento dei mezzi) - art. 5 c. 2 DL 95/2012
- **Acquisto di immobili:** solo indispensabili e indilazionabili (no se operazioni a valere su risorse di terzi) + congruità del prezzo attestata da Agenzia del demanio – art. 12 c. 1-ter DL 98/2011
- **Locazioni e manutenzioni di immobili:** obblighi di riduzione delle spese – art. 24 DL 66/2014
- **Comunicazione** (anche se negativa) **al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie** effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario (per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti) – art. 5 c. 4 e 5 Legge n. 67/1987
- **Adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali - art. 2 c. 594 Legge n. 244/2007

LE NOVITÀ PER IL 2020 IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Relatore: Giuseppe Debenedetto

NOVITÀ NORMATIVE 2020

- **Legge di Bilancio 2020** (L. 27/12/2019 n. 160):
 - Unificazione IMU-TASI
 - Riforma della riscossione
 - Introduzione di un canone patrimoniale unico (dal 2021)

- **Decreto «Fiscale»** (D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019):
 - Ravvedimento operoso
 - Compartecipazione recupero erariali
 - Nuova imposta immobiliare sulle piattaforme marine
 - Riversamento TEFA
 - Imposta di soggiorno per capoluoghi di provincia
 - Modifiche alla disciplina TARI

- **Decreto «Crescita»** (D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019)
 - Slittamento termini presentazione dichiarazione IMU-TASI
 - Eliminazione dichiarazione per comodati e canoni concordati
 - Efficacia delle deliberazione regolamentari e tariffarie
 - Contrasto evasione tributi locali
 - Società agricole esenti dall'IMU

- Nuovo **metodo tariffario TARI** predisposto dall'**ARERA**

UNIFICAZIONE IMU-TASI

- **LB 2020:** commi da 738 a 783 (ricognizione di gran parte delle norme preesistenti, ma il legislatore non è stato in grado di dettare una disciplina unitaria)

CONFERME

- **Presupposti** soggettivi e oggettivi (possessori – immobili)
- Abitazioni principali e assimilate non imponibili
- Concetto di pertinenza (max un C/2, un C/6, un C/7)
- **Riserva statale** dello 0,76% sugli immobili di cat. D
- **Calcolo base imponibile:** valore immobili (catastale, venale, contabile)
- **Sistema di pagamento:** 2 rate (acconto il 16/6, saldo il 16/12) – F24
- **Regime delle agevolazioni:** riduzione 50% comodati – storico/artistici e inagibili; 25% canone concordato; esenzioni (mancano gli AIRE)

UNIFICAZIONE IMU-TASI

NOVITÀ

- Diversi interventi di microchirurgia legislativa che risolvono questioni interpretative a favore dei comuni
- **Nuova definizione di fabbricato:** unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano "**con attribuzione di rendita catastale**" (c. 741): inciso che finisce per neutralizzare l'orientamento della Cassazione affermatosi sugli immobili collabenti (F2), perché la mancanza della rendita catastale non consente più di ritenere questi immobili "fabbricati" (gli F2 dal 2011 al 2018 sono raddoppiati, da 278.000 a 548.000)
- **Aree pertinenziali:** si considera parte integrante del fabbricato anche l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza "**esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente**" (c. 741)
- non si fa più riferimento al codice civile, per cui per escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali è ora necessario che la particella catastale del terreno coincida con quella del fabbricato

UNIFICAZIONE IMU-TASI

NOVITÀ

- **Agevolazioni in presenza di più soggetti passivi** - si tiene conto di «ogni singola quota di possesso» (c. 743): ha riflessi sulle aree edificabili in comproprietà, possedute da diversi soggetti di cui solo uno ha la qualifica di coltivatore diretto o lap; neutralizza l'orientamento della Cassazione e non consente più di estendere il trattamento di favore ad altri soggetti.
- **Variazioni di rendita catastale** (c. 745): efficaci non più dal 1° gennaio successivo ma dalla data dell'intervento
- **Area edificabile** in caso di adozione degli strumenti urbanistici (c. 746): il mutamento è immediato e non differito al 1° gennaio successivo
- **Possibile azzeramento delle aliquote** (c. 752-754): prima l'aliquota base poteva essere ridotta fino allo 0,3%; ora è possibile l'azzeramento per i terreni agricoli e per gli immobili diversi da abp (non è possibile per fabbricati cat. D)
- **Dichiarazione al 30 giugno** (c. 769): il DL "crescita" (d.l. 34/2019) aveva differito il termine del 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo
- Espresa attribuzione al **funzionario responsabile** della **rappresentanza in giudizio** (c. 778): elimina i dubbi sorti sull'IMU (c. 703 L. 147/13)

UNIFICAZIONE IMU-TASI

CHIARIMENTI

- **Calcolo mesi di possesso:** si chiarisce che il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente (c. 761).
- **Comodati:** l'ambiguo riferimento al possesso di un solo "immobile" del comodante viene sostituito dal possesso di una sola "abitazione" (c. 747).
- **Anziani lungodegenti:** è previsto il generico "possesso" dell'immobile, non più limitato alla proprietà o all'usufrutto, consentendo così di ricomprendere anche il diritto di superficie, tipico degli alloggi Erp (c. 741 lett. c punto 6).

QUESTIONI IRRISOLTE

- Rimasta irrisolta la questione delle **doppie abitazioni dei coniugi situate in comuni diversi** (la fattispecie non è disciplinata, ma si ritiene applicabile la giurisprudenza che esclude l'applicabilità della condizione di favore)
- Non è cambiata la disciplina per: 1) Immobili concessi in **locazione finanziaria** (c. 743); 2) Alloggi assegnati dagli **lacr** → detrazione € 200 (c. 749)

UNIFICAZIONE IMU-TASI

ADEMPIMENTI DEI COMUNI

- **Determinazione aliquote («griglia» dal 2021):** i comuni avranno ancora un anno a disposizione per diversificare le aliquote entro i limiti previsti, ma dal 2021 dovranno agire entro le fattispecie tassativamente tipizzate in un futuro decreto delle finanze, che metterà a disposizione un apposito applicativo così da facilitarne la lettura da parte dei contribuenti.
- Delibera aliquote obbligatoria, in mancanza trovano applicazione le aliquote di base previste per la nuova IMU (0,50% abp lusso, 0,10% rurali strum. e merci, 0,76% terreni agricoli, 0,86% fabbr. D e tutti gli altri immobili)
- **Adozione regolamento:** la riforma attribuisce ai comuni diverse facoltà, tra cui la possibilità di prevedere il rimborso per l'imposta versata per aree successivamente divenute inedificabili, la determinazione dei valori venali delle aree edificabili, la possibilità di introdurre l'esonero per i proprietari che concedono immobili in comodato a Comuni, ad altri enti territoriali e ad enti non commerciali, purché li utilizzino esclusivamente per gli scopi istituzionali o statutari.
- **Termini:** entro il 30 giugno 2020

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

- **Legge di Bilancio 2020:** commi da 784 a 815
- **OBIETTIVI:** assicurare ai **comuni** una maggiore efficacia nell'attività di contrasto all'evasione, consentendo ai **contribuenti** di pagare prima di avviare procedure più incisive (solleciti) ovvero in maniera rateizzata (con la logica del «bastone e della carota»)
- **Applicabili le norme del titolo II del DPR 602/73** (ad eccezione dell'art. 48-*bis*), risolvendo così in radice il problema relativo all'individuazione delle norme "compatibili" con il Dpr 602/73.
- **Accertamento esecutivo:** l'avviso di accertamento acquisisce la natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (per i tributi), ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto per il recupero delle entrate patrimoniali.
- **Disciplina sulla rateizzazioni:** in assenza di una delibera dell'ente, il debitore in difficoltà può chiedere la dilazione del pagamento fino a 72 rate in proporzione all'importo dovuto

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

L'ACCERTAMENTO ESECUTIVO

- Le azioni esecutive, incluse le misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca), potranno essere attivate direttamente senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (se il servizio è affidato all'ADER) o dell'ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall'ente o da società private concessionarie).
- E' comunque prevista l'emissione di un sollecito di pagamento per importi fino a 10.000 euro, consentendo al contribuente di estinguere il debito entro 30 gg. ed evitare così le procedure esecutive/cautelari.
- La nuova regola degli accertamenti "esecutivi" riguarda gli avvisi da emettere a partire da gennaio 2020, anche se relativi ad annualità pregresse (ovviamente entro i termini decadenziali previsti). Per gli avvisi di accertamento già emessi entro il 2019 i comuni potranno comunque attivare la riscossione coattiva utilizzando gli strumenti del ruolo o dell'ingiunzione fiscale. Si apre così una fase a doppio binario destinata a durare per qualche anno, fino a quando l'accertamento esecutivo non entrerà a pieno regime.

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

ALTRE NOVITÀ

- **Funzionario della riscossione:** può essere nominato dal dirigente o dal responsabile apicale dell'Ente o dal soggetto affidatario del servizio, previo superamento esame idoneità (viene eliminata la procedura di selezione nazionale da parte dell'Ag. Entrate)
- **Remunerazione:** si applica la misura del 3%, se il pagamento avviene entro 60 gg., oppure del 6% in caso di pagamento oltre detto termine. Si tratta dello stesso aggio previsto per l'Ader, ma con una rilevante differenza: è stato introdotto un tetto massimo di 300 o di 600 euro, a seconda che il pagamento avvenga prima o dopo i 60 giorni.
- **Accesso banche dati:** finora mai attivato nonostante tre interventi legislativi, nel 2002, nel 2007 e nel 2008. Dal 2020 sarà quindi possibile accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Ag. Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (Pra).

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

GESTIONI IN CONCESSIONE

- Divieto di procedere all'incasso diretto delle entrate
- Istituzione sezione separata dell'Albo Min. per le attività di supporto
- Adeguamento contratti in corso entro il 31/12/2020

NUOVA DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE

- Un'altra novità riguarda l'introduzione di una **specifico disciplina sulle rateizzazioni**, sinora riservata ai regolamenti locali.
- In particolare è previsto che, in assenza di una delibera dell'ente, il debitore in difficoltà possa chiedere la dilazione del pagamento, con una rateazione che va da un minimo di 4 rate mensili, per somme maggiori di 100 euro e fino a 500 euro, a un massimo di 72 rate mensili, per somme superiori a 20mila euro.
- Il Comune non perde il potere di regolamentare le condizioni e le modalità per concedere la rateazione, potendo anche variare gli scaglioni e la relativa tempistica di rientro, con l'obbligo però di fissare una durata di almeno 36 mesi, per debiti maggiori di 6.000 euro.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE

LB 2020: commi da 816 a 847 (unificazione del comparto dei tributi «minori» ICP-TOSAP-CIMP-COSAP, ecc.) → Riforma rinviiata al 2021

Soluzione di unificare ICP e TOSAP non condivisibile, trattandosi di prelievi con presupposti e ragioni diverse

La **natura extratributaria del nuovo canone** crea problemi dal punto di vista gestionale e sul fronte del contenzioso. E' poi tutto da verificare il **nuovo impianto tariffario e normativo**. Inoltre, da dicembre 2021 viene soppresso l'obbligo di effettuare il **servizio delle pubbliche affissioni**, quindi tra due anni il servizio delle pubbliche affissioni diventerà facoltativo, ma con quali tariffe?

BLOCCO TARIFFE TOSAP 2020

Per il 2020 i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato (c. 843)

Problema: il c. 844 abroga il d.lgs. 507/93 senza precisare la decorrenza

DECRETO «FISCALE» (D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019)

- **Ravvedimento operoso:** estensione ai tributi locali della disciplina (non tutta) prevista per gli erariali, consentendo ad es. di regolarizzare un omesso versamento anche oltre due anni (sanzione 5%)
- **Compartecipazione recupero erariali:** 100% fino al 2021
- **Nuova imposta immobiliare sulle piattaforme marine:** viene risolta una questione che ha dato luogo a diversi contenziosi; la base imponibile è quella del valore contabile dei fabbricati D
- **Riversamento TEFA:** sarà la struttura di gestione F24 a riversare direttamente alla Provincia l'importo del Tefa
- **Imposta di soggiorno per capoluoghi di provincia:** il limite massimo della tariffa è di € 10 per i cap.prov. che hanno avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti (← apposito DM da adottare entro il 24/1/2020)
- **Modifiche alla disciplina TARI:** proroga il sistema di determinazione delle tariffe TARI (coefficienti +/- 50%), differisce al 30 aprile 2020 il termine per adottare PEF e tariffe, introduce il bonus rifiuti (modalità attuative stabilite dall'Arera), studi professionali con stessi coefficienti delle banche

DECRETO «CRESCITA» (D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019)

- **Slittamento termini presentazione dichiarazione IMU-TASI:** dal 30/6 al 31/12 (vale per le annualità Imu-Tasi 2018 e 2019), con la nuova IMU viene ripristinato il termine del 30 giugno
- **Eliminazione dichiarazione per comodati e canoni concordati:** norma di apparente semplificazione considerato che si tratta di informazioni non in possesso dell'ente
- **Esenzione TASI immobili «merce» dal 2022:** è previsto un fondo compensativo per i comuni
- **Efficacia delle deliberazione regolamentari e tariffarie:** anche le delibere TARI, ICP e TOSAP devono essere inviate al MEF entro il 14/10; nuove tariffe efficaci dal 1° dicembre, prima si applicano le tariffe dell'anno precedente (per la TARI, se si vuole evitare una doppia bollettazione, si devono prevedere rate in acconto e una rata a conguaglio a dicembre)(MEF circ. 2/DF del 22/11/2019)
- **Contrasto evasione tributi locali:** i comuni possono adottare un regolamento per bloccare le attività morose nel pagamento dei tributi
- **Società agricole esenti dall'IMU:** norma interpretativa applicabile anche per le annualità pregresse

ARERA: nuovo metodo tariffario TARI

Delibere 443-444 del 31/10/2019: nuovo sistema applicabile dal 2020

- **Contenuto del piano finanziario:** molto complesso il meccanismo di calcolo dei costi (senza una sperimentazione “in parallelo”, l’applicazione sarà problematica per Comuni e gestori del servizio)
- **Procedura di approvazione:** coinvolti diversi soggetti (gestori, Comuni, Autorità competenti, EGATO, ARERA)
- **Trasparenza delle bollette:** nuovi obblighi per i documenti emessi a partire dal 1° aprile 2020 (per i comuni sup. 5.000 ab.); solo per i comuni fino a 5.000 abitanti slitta al 2021
- **Fabbisogni standard obbligatori dal 2020:** MEF linee guida 23/12/2019 e nota IFEL del 23/12/2019
- Il DL Fiscale ha differito **al 30/4/2020** il termine per l’adozione del PEF

ADEMPIMENTO IN SCADENZA: invio ad ARERA **entro il 31 gennaio 2020** dei dati e delle informazioni in materia di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti (Determina n. 4/2019 del 18/12/2019)

LE NOVITÀ IN MATERIA DI IVA E IMPOSTA DI BOLLO

Relatore: Paolo Lucchini

ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE NESSUNA VARIAZIONE PER GLI EE.PP. ART. 32 DL 124/19

Prima della conversione in legge, l'art. 32 del Collegato alla legge di bilancio 2020 modificava l'art. 10, n. 20, del decreto Iva, sostituendo le parole «e quelle didattiche di ogni genere» con le parole «le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario». In questo modo veniva ridotta la platea dei casi di esenzione ed in modo particolare restava esclusa l'attività formativa verso gli adulti.

In sede di conversione in legge del Collegato è stata però abrogata la succitata modifica, lasciando invariato lo scenario relativo al regime di esenzione per le attività formative svolte dagli enti pubblici.

In sintesi, la disciplina dell'attività educativa e formativa degli enti locali prevista dall'art. 10, n. 20, Dpr. 633/72:

- esenzione Iva per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù;
- esenzione Iva per le prestazioni didattiche rivolte a tutti i soggetti;
- esenzione Iva per la formazione e la riqualificazione professionale. Tale regime di esenzione è disciplinato anche dall'art. 14 L. 537/90, per quel che riguarda i versamenti effettuati dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione del proprio personale.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

ART. 17 DL 124/19

È confermato che, in caso di omesso, insufficiente/tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sdl, l'Agenzia delle Entrate comunichi telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi. Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l'Ufficio procederà all'iscrizione a ruolo degli importi non versati. In sede di conversione è previsto che, in luogo dell'attuale scadenza trimestrale, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con cadenza semestrale (16/6 e 16/12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

ESCLUSIONE DA FATTURA ELETTRONICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA ART. 12-BIS DL 34/19 E DM 24/12/2019

L'art. 12-bis del DL 34/19 ha stabilito che:

- è ammessa l'annotazione a corrispettivi dei proventi relativi alla gestione delle lampade votive nei cimiteri;
- per tali prestazioni "(...) resta l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696".

L'art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto 24/12/2019, ha modificato l'art. 1, comma 1, del Decreto del 10/05/2019 (Operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri), introducendo la seguente lettera: "b-bis) alle prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri".

Sembra utile ricordare che gli enti locali sono già stati esonerati dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri ai sensi l'art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto del 10/05/2019. Questo perché da sempre non soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. qq, del DPR 696/96.

ESCLUSIONE DA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA ART. 12-BIS DL 34/19 E DM 24/12/2019

Prima dell'entrata in vigore della disposizione contenuta nel DL 34/19, i proventi delle lampade votive, dovevano essere gestiti esclusivamente secondo le procedure dettate dal Dm. 370/00 (fatture o bollette-fatture). Considerato che le bollette tengono luogo delle fatture, tanto le prime quanto le seconde devono essere emesse in formato elettronico.

La nuova procedura prevede ora la possibilità dell'annotazione a corrispettivi degli effettivi incassi realizzati dal servizio di lampade votive.

Non si tratta più di annotare a corrispettivi i totali delle distinte riepilogative giornaliere (una procedura, questa, che si colloca all'interno del Dm. 370/00 e che presuppone, a monte, l'emissione di bollette-fatture elettroniche). Si tratta, invece, di annotare a corrispettivi i proventi incassati di giorno in giorno, a prescindere da (eventuali) distinte riepilogative e, soprattutto, a prescindere da bollette-fatture che, se emesse, dovrebbero essere in ogni caso elettroniche.

L'ESTEROMETRO DIVENTA TRIMESTRALE ART. 16, COMMA 1-BIS, DL 124/2019

In sede di conversione, con la modifica del comma 3-bis dell'art. 1, Dlgs 127/2015, è stata trasformata la periodicità di trasmissione del c.d. spesometro estero.

Ora la trasmissione telematica deve essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anziché mensilmente.

Si ricorda che sono obbligati alla trasmissione dell'esterometro tutti i soggetti Iva, compresi quindi gli enti pubblici, con esclusivo riferimento alle operazioni di acquisto e vendita intercorse nell'ambito della propria attività commerciale.

Restano invece escluse da tale adempimento le bollette doganali, le operazioni per le quali sono state emesse fatture elettroniche e gli acquisti dall'estero relativi all'attività istituzionale.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che l'emissione di fatture elettroniche nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, consente di evitare gli obblighi legati all'esterometro. In questo caso nel campo "Codice Destinatario" devono essere indicate sette "X".

IL DPCM DEL DECRETO CRESCITA TRA ASSUNZIONI E FONDO

LE GRADUATORIE

Relatore: Gianluca Bertagna

PERSONALE UFFICI STAMPA

- Possibile garantire il contratto dei giornalisti per chi era già così inquadrato alla data del CCNL 21/05/2018. Trattamento economico mantenuto con assegno ad personam.

STABILIZZAZIONI

- Prorogato al 31/12/2021 il termine per le stabilizzazioni di cui all'art. 20 SOLO COMMA 1 del d.lgs. 75/2017

ASSUNZIONI NELLE PROVINCE

- Adottato un sistema simile a quello delle Regioni e dei Comuni contenuto nel Decreto Crescita.

IL DECRETO ATTUATIVO DELL'ART. 33 COMMA 2 DEL DECRETO CRESCITA

4 MOSSE PER GESTIRE IL DPCM

1

- Calcolare il rapporto tra spese di personale e entrate correnti al netto FCDE

2

- Determinare, sulla base della fascia demografica le proprie percentuali di riferimento

3

- Individuare le azioni possibili in materia di limitazioni al personale nel singolo anno di riferimento

4

- Provare a capire gli effetti delle azioni negli anni successivi.

LA DEFINIZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE

Art. 1, comma 557 e comma 557-bis, L. 296/2006	Art. 2, comma 1, D.P.C.M.
Retribuzioni lorde, inclusive del trattamento accessorio, per il personale a tempo indeterminato e a t.d.	Spesa per il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato
Spese per co.co.co., somministrazione, altre forme di lavoro flessibile, convenzioni, LSU, CFL (contratti di formazione e lavoro)	Spese per co.co.co., spese per somministrazione
Spese per incarichi art. 110 TUEL	Spese per incarichi art. 110 TUEL
Spese sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	Spesa per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente
Oneri riflessi	Oneri riflessi
IRAP	
Esclusione: oneri per rinnovi contrattuali	

E le altre voci incluse/escluse?

Ricordiamo che le regole sono state scritte non dal legislatore ma dalla Circolare n. 9/2006 della RGS e dalla Corte dei Conti.

TABELLA 1 – Valore soglia più basso

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5 %
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6 %
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6 %
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2 %
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9 %
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0 %
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6 %
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,3 %

TABELLA 3 – Valore soglia più alto

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	33,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	32,6%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	31,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	31,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	30,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	31,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	31,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	32,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	29,3%

TABELLA 2 – Percentuali di incremento della spesa fino al 2024. Tabella utilizzabile solo dagli enti al di sotto della soglia più bassa.

Comuni	2020	2021	2022	2023	2024
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,0%	25,0%	28,0%	29,0%	30,0%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,0%	24,0%	26,0%	27,0%	28,0%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17,0%	21,0%	24,0%	25,0%	26,0%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7,0%	12,0%	14,0%	15,0%	16,0%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 ab.	3,0%	6,0%	8,0%	9,0%	10,0%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1,5%	3,0%	4,0%	4,5%	5,0%



I comuni dovranno ridurre la percentuale del rapporto tra spese di personale e entrate correnti fino a raggiungere entro il 2025 il valore soglia individuato dalla Tabella 3

**SOGLIA %
TABELLA 3**

I comuni non possono aumentare la spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato, ma non devono neppure procedere alla riduzione della stessa.

È un nuovo limite?



**SOGLIA %
TABELLA 1**



I comuni possono assumere fino a raggiungere la percentuale della Tabella 1. Per i primi anni è previsto un incremento graduale della spesa di personale sull'ultimo rendiconto approvato (come da Tabella 2)

Non c'è divieto di assunzione.

Obiettivo: entro il 2025 raggiungere il valore soglia

Spese di personale: media 2011/2013

Assunzioni: turn-over al 100% (l'ente può decidere di ridurlo per raggiungere il valor soglia)

Sanzione: dal 2025 il 30% di turn-over se non raggiunto valore soglia

31%

TABELLA 3

Non c'è divieto di assunzione

Obiettivo: non superare la spesa di personale ogni anno rispetto a quella dell'ultimo rendiconto approvato

Spese di personale: ultimo rendiconto approvato

Assunzioni: turn-over???

Sanzione: ???

27%

TABELLA 1

Non c'è divieto di assunzione

Obiettivo: nessuno nello specifico

Spese di personale: media 2011/2013, superabile con nuove assunzioni concesse dal DPCM

Assunzioni: valore più basso tra quelle che permettono di arrivare al valore soglia e quello risultante dalla tabella 2. Resti cinque anni.

Sanzione: Nessuna

GLI EFFETTI DEL DECRETO CRESCITA SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO

ART. 33 COMMA 2

Il **limite** al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è **adeguato**, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

SCHEMA DI D.P.C.M. reso pubblico il 16 dicembre 2019

«Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare **è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018**».

I PRINCIPALI DUBBI

- «ritorno» del metodo della **semi-somma** (solo in aumento) per calcolare le unita' di personale del 2018 e dell'anno di riferimento (?)
oppure...
- calcolo numero dipendenti effettivo, **in due fasi**: presuntivo alla costituzione del fondo e poi a consuntivo, superato il 31/12, con «aggiustamento» delle somme (?)
- riferimento, nel calcolo del valore medio pro-capite, alle **voci rilevanti** ai fini del rispetto del limite ex art. 23, comma 2 (?)
- inclusione nel computo di **tutte le componenti** del trattamento accessorio previste (fondo/i + p.o.) ovvero anche del fondo dirigenti (?) con esclusione delle altre componenti (straordinario, art. 90/110, etc.)
- l'incremento per ogni assunzione o solo quelle autorizzate dal dpcm?

4 MOSSE PER GESTIRE IL LIMITE

1

- Avere certezza del limite: è il limite che verrà adeguato!

2

- Prendere il fondo dell'anno 2018 (solo voci rilevanti ai fini del limite)
- Prendere valore delle P.O. dell'anno 2018
- Sommare le due quote
- Trovare il valore medio dividendo tale importo per il n. dip. al 31.12.2018

3

- Se i dipendenti aumentano (quale metodo per quantificarlo?): aumentare il limite di quella quota media
- Se i dipendenti diminuiscono: diminuire il limite di quella quota media ma mai sotto l'importo del limite 2016

4

- Costituire di anno in anno il fondo nel rispetto di quel limite e tenendo conto del valore delle posizioni organizzative

LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Art. 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001

Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato

Graduatorie di altri enti

È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato

Concorso a tempo determinato

Ma...

va ricordato che... Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha da tempo chiarito (circolare n. 5/2013) che, per ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori dei concorsi per il tempo determinato, le graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo per assumere i vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei.

I CAPISALDI DELLE GRADUATORIE

Art. 91 comma 4 del d.lgs. 267/2000

- Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo

Art. 35 comma 5-ter del d.lgs. 165/2001

- Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di ~~(tre)~~ **due** anni dalla data di pubblicazione

Art. 1 comma 1148 della legge 205/2017

- l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, (...) ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori (...)

Art. 4 comma 3 del d.l. 101/2013

- ...l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
- a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI (REGIME VIGENTE DAL 01.01.2020)

Anno di approvazione della graduatoria	Validità della graduatoria	Condizioni di utilizzabilità	Posizioni oggetto di possibile scorrimento
Fino al 2010	No	--	--
2011	Fino al 30.03.2020	1) Frequenza da parte degli idonei di corsi di appositi corsi formazione e aggiornamento. 2) Superamento da parte degli idonei di un esame-colloquio che accerti la loro perdurante idoneità.	Per tutti gli idonei
Dal 2012 al 2017	Fino al 30.09.2020	Nessuna condizione specifica	Per tutti gli idonei
Dal 2018 al 2019	Per tre anni dall'approvazione della graduatoria	Nessuna condizione specifica	Per tutti gli idonei
Dal 2020	Per due anni dall'approvazione della graduatoria	Nessuna condizione specifica	Per tutti gli idonei

ORARIO DI LAVORO

**DALLA FALSA ATTESTAZIONE ALLA
RILEVAZIONE BIOMETRICA**

**DALLA CULTURA DEL CARTELLINO ALLO
SMART WORKING**

Relatore: Consuelo Ziggiotto

ART. 5, COMMA 2, D.LGS. 165/2001

Potere di Organizzazione

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e **l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione**, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. ~~Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. (modifiche del d.lgs. N. 75 del 25 maggio 2017)~~

ART. 55 - QUATER. TUPI

FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, **mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità' fraudolente**, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

(...)

1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il **rispetto dell'orario di lavoro** dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.

Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. 20 giugno 2016 n. 116.

LA MANCATA TIMBRATURA DEL CARTELLINO E IL NON RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI INTERNE IN MATERIA COMPORNO:

- ✓ RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE per violazione dei doveri di servizio
- ✓ RESPONSABILITÀ PER IL DANNO PATRIMONIALE arrecato all'ente e corrispondente al valore della retribuzione indebitamente percepita
- ✓ RESPONSABILITÀ PER IL DANNO DA DISSERVIZIO relativo al rallentamento dell'attività amministrativa e alle disfunzioni arretrate dalle assenze
- ✓ RESPONSABILITÀ PER EVENTUALE DANNO ALL'IMMAGINE al prestigio e alla serietà dell'ente

DALLA RILEVAZIONE AUTOMATICA ALLA VERIFICA BIOMETRICA

Art. 2 Legge 56 del 19.06.2019

DESTINATARI

Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 , comma 2, d.lgs. 165/2001

Dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 , comma 2, d.lgs. 165/2001

ESCLUSIONI

Dipendenti titolari di rapporto di **lavoro agile**, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare, delle Forze di Polizia dello Stato, vigili del fuoco, personale della carriera diplomatica, carriera prefettizia, carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari

C. 1 UTILIZZO CONTESTUALE



**dati personali / immagine / videosorveglianza
biometrici**

- ✓ REGOLAMENTAZIONE CON DECRETO DEL PDCM su proposta del MinistroPA
- ✓ PREVIO PARERE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NON ECCEDENZA E GRADUALITÀ
- CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA 2000/C 364/01

SMART WORKING LAVORO AGILE

«Il lavoro non è il luogo dove si va,
ma è quello che si fa»



MISURE ORGANIZZATIVE

TELELAVORO LEGGE 191/1998 DPR 70/1999 Art. 1 CCNL 14.9.2000	SMART WORKING LAVORO AGILE LEGGE 124/2015 LEGGE 81/2017
<ul style="list-style-type: none">• Lavoro a distanza• Le PA possono installare pc, collegamenti telefonici, telematici• Spesso nell'abitazione del lavoratore	<ul style="list-style-type: none">• Alternativo al telelavoro• Modalità flessibile di organizzazione della prestazione lavorativa senza vincoli orari e spaziali• Non c'è un luogo fisico• Si ragiona sul risultato

NON ESISTONO MODELLI STATICI

SCHEMA DI DIRETTIVA LAVORO AGILE

del Dipartimento della Funzione Pubblica emanata con nota del 17.5.2017

La disposizione di legge prevede che senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le PA adottino misure volte a:

- Fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro
- Sperimentare il lavoro agile
- Valutazione per obiettivi e rilevazione dei bisogni del personale
- Razionalizzazione delle risorse strumentali disponibili
- Riprogettazione dello spazio lavoro
- Promozione dell'utilizzo delle tecnologie digitali

OBIETTIVO DA REALIZZARE ENTRO 3 ANNI

almeno il 10% dei dipendenti che lo richiedono

di avvalersi delle nuove modalità spazio temporali

- Adeguare i sistemi di valutazione e misurazione della performance
- Gestire l'orario con il solo rispetto del limite massimo di ore lavorative giornaliere e settimanali stabilito da leggi e contratti
- Dalla presenza fisica alla disponibilità permanente

PROPOSTA METODOLOGIA

- FASE 1 ANALISI DEL CONTESTO
- FASE 2 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
- FASE 3 AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE
- FASE 4 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

PARTECIPAZIONE SINDACALE

Nel documento programmatico da trasmettere ai sindacati vanno indicati :

- Attività ammesse al lavoro agile
- Criteri di preferenza in caso di eccesso di domande
- Disciplina sulle fasce di reperibilità
- Definizione criteri per verificare l'attività resa a distanza

**IL REGOLAMENTO RIENTRA NEI POTERI DATORIALI
SOLA INFORMAZIONE
LIMITATAMENTE ALLE MISURE RIGUARDANTI IL RAPPORTO DI LAVORO:
CONFRONTO**

IL FONDO PERSEO SIRIO

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2018



PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL CCNL DEL 21.05.2018

Art. 73 _ Previdenza complementare

1. Al fine di una consapevole ed informata adesione dei dipendenti alla previdenza complementare negoziale, **gli enti forniscono adeguate informazioni** al proprio personale, anche mediante iniziative formative, in merito al Fondo negoziale di previdenza complementare Perseo-Sirio, ove possibile con il supporto professionale della struttura del predetto Fondo.

Art. 56-quater _ Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
 - a) **contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali**
 - b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72;
 - c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

LEGGE DI BILANCIO 2018

156. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

157. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 **assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso**, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché' la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 218/2019

Tassazione di vantaggio anche al settore pubblico

È illegittimo il diverso trattamento tributario - tra dipendenti pubblici e privati - previsto per il riscatto di una posizione individuale maturata tra il 2007 e il 2017 nei fondi pensione negoziali.

La previsione penalizza i dipendenti pubblici rispetto a quelli privati sebbene le due fattispecie siano sostanzialmente omogenee.

Si tratta, quindi, di una discriminazione che viola il principio dell'eguaglianza tributaria.

Questo è quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 218 del 03 ottobre 2019, affermando che anche ai dipendenti pubblici deve essere riconosciuto il regime agevolato entrato in vigore nel 2007 per i soli dipendenti privati.

La questione era stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, alla quale si era rivolta un'insegnante per ottenere il rimborso - negato dall'Agenzia delle Entrate sulla base della disposizione censurata - delle maggiori imposte pagate sull'importo riscattato dal fondo pensione Espero.

Su questo reddito ora si dovrà applicare la più favorevole imposta sostitutiva introdotta dal 2007 anziché l'aliquota determinata sommando l'importo stesso al reddito complessivo dell'anno.

La Corte ha fatto leva sull'omogeneità del meccanismo di finanziamento della previdenza complementare sia nei fondi pensione negoziali dei dipendenti privati sia in quelli dei dipendenti pubblici, per concludere che la duplicità del trattamento tributario del riscatto della posizione maturata non può essere giustificata né dalla diversa natura del rapporto di lavoro né dal fatto che l'accantonamento del TFR dei dipendenti pubblici è virtuale, in costanza di rapporto di lavoro.

Ha quindi esteso anche ai dipendenti pubblici l'agevolazione già prevista per quelli privati con lo scopo di favorire lo sviluppo della previdenza complementare.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY

Relatore: Augusto Sacchi

PNA 2019

Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019

Il documento si compone di **cinque Parti**, rubricate rispettivamente:

Parte I - Prevenzione della corruzione nella legge 190 del 2012;

Parte II - I Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Parte III – Le misure generali di prevenzione della corruzione e il PTPCT;

Parte IV – Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;

Parte V – Prevenzione della corruzione e trasparenza negli enti di diritto privato.

Il documento, si completa con tre allegati:

Allegato 1 – Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;

Allegato 2 – Rotazione “ordinaria” del personale;

Allegato 3 – Riferimenti normativi sul ruolo e funzioni del RPCT.

PNA 2019

Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019

- Il PNA 2019 è la summa di tutti i precedenti pronunciamenti dell'ANAC stratificatesi nel corso degli anni, anche alla luce degli orientamenti contrari adottati – ad esempio – dalla magistratura (**una specie di Testo Unico**);
- Non ci sono novità travolgenti, anche perché non ci sono state modifiche legislative, nell'ultimo periodo;
- Su ogni argomento, sono state raccolte le «posizioni» dell'ANAC;
- Il PNA 2019 rappresenta la base di riferimento (atto di indirizzo) per la redazione dei Piani Triennali 2020/2022;
- La parte più innovativa è l'Allegato 1, che contiene **indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi** che, di fatto abroga l'Allegato 5, al PNA 2013.
- L'allegato 1 diventa l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e trasparenza
- I Responsabili Anticorruzione, dovranno riferirsi alle indicazioni metodologiche in esso contenute, nella predisposizione dei PTPCT 2020/2022.

PNA 2019 – ALLEGATO 1

1. PREMESSA

2. COMPITI DEI PRINCIPALI ATTORI (RPCT, Organi politici, OIV, Dirigenti, Dipendenti);

3. ANALISI DEL CONTESTO

- Analisi del contesto esterno;
- Analisi del contesto interno;

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- Identificazione degli eventi rischiosi - Analisi del rischio - Ponderazione del rischio;

5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

- Individuazione delle misure; - Programmazione delle misure;

6. MONITORAGGIO E RIESAME

- Monitoraggio attuazione delle misure; - Monitoraggio idoneità delle misure;
- Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema;

7. CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE

LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Nell'allegato "1" del PNA 2019, rubricato "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", l'ANAC suggerisce di finalizzare l'analisi del livello di esposizione al rischio dei vari processi, prevedendo di:

- **scegliere un approccio di tipo valutativo;**
- **individuare i criteri di valutazione;**
- **rilevare i dati e le informazioni;**
- **formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.**

Nell'approccio qualitativo l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici.

Le nuove indicazioni dell'ANAC, rendono – di fatto – superati i riferimenti metodologici indicati nell'Allegato "5" del PNA 2013 e comportano, per gli enti – soprattutto quelli di piccola e media dimensione – una non banale ed impegnativa attività di analisi approfondita e mirata che presuppone una iniziale individuazione dei criteri di valutazione, una rilevazione dei dati e la formulazione di un giudizio per ogni processo "mappato".

LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

ESEMPIO DI DICITURA DA INSERIRE NEL PTPCT 2020/2020:

«In considerazione della brevità del tempo a disposizione per la predisposizione del presente Piano, rispetto alla pubblicazione del nuovo PNA (22 novembre 2019), non è stato possibile affrontare in modo compiuto il nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato su una tipologia di misurazione qualitativa, come illustrata nell'allegato 1, del PNA 2019. **Tale nuovo approccio sarà applicato in modo graduale e, comunque, a partire dall'adozione del PTPCT 2021-2023.** Per l'anno 2020 vengono confermati, quindi, i seguenti criteri:»

.....

.....

(riportare i criteri già presenti nel PTPCT 2019-2021).

PUBBLICAZIONE DATI DEI DIRIGENTI E P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE O P.O. ENTI SENZA DIRIGENZA

RIFERIMENTI:

- Art. 14, comma 1 e seguenti, d.lgs. 33/2013;
- Delibere ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 e n. 382 del 12 aprile 2017;
- Comunicato Presidente ANAC del 7 marzo 2018;
- Sentenza Corte costituzionale n. 20/2019;
- Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019;
- Articolo 1, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162

PUBBLICAZIONE DATI RIFERITI AI DIRIGENTI E P.O.

QUADRO NORMATIVO dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019

ATTO, DOCUMENTO O INFORMAZIONE	OBBLIGO GIÀ PREVISTO O SOSPEO	RIF. NORMATIVO d.lgs. 33/2013
Atto di nomina, con indicazione della durata dell'incarico (di norma il decreto del Sindaco)	Già previsto	art. 14, comma 1, lettera a)
Curriculum	Già previsto	art. 14, comma 1, lettera b)
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Obbligo confermato dalla sentenza n. 20/2019 e delib. ANAC n. 586/2019	art. 14, comma 1, lettera c)
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Obbligo confermato dalla sentenza n. 20/2019 e delib. ANAC n. 586/2019	art. 14, comma 1, lettera d)
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti	Obbligo confermato dalla sentenza n. 20/2019 e delib. ANAC n. 586/2019	art. 14, comma 1, lettera e)
Comunicazione al proprio ente – che è tenuto a pubblicarli - degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica	Obbligo confermato dalla sentenza n. 20/2019 e delib. ANAC n. 586/2019	art. 14, comma 1-ter

IL DECRETO MILLEPROROGHE 2020 (ART. 1, COMMA 7, D.L. 162/2019)

Fino al **31/12/2020**, in attesa della nuova disciplina di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019, agli **AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, P.O. con delega dirigenziale e P.O. in enti senza dirigenza** **NON si applicano** le sanzioni di cui agli artt. 46 e 47, del d.lgs. 33/2013.

Con successivo provvedimento - da adottarsi **entro il 31/12/2020** – saranno individuati i dati dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 33/2013, che le P.A. e le società partecipate dovranno pubblicare riferite ai **loro dirigenti (e P.O.)**, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) **Graduazione degli obblighi** per le **lettere a), b), c) ed e)**, in relazione al rilievo dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato;
- b) I dati **della lettera f)** devono solo essere «**comunicati**» all'ente;
- c) **Individuazione dei dirigenti** (ministeri interno; esteri; cooperazione internazionale; forze di polizia, forze armate e amministrazione penitenziaria), **a cui NON si applica l'obbligo dell'art. 14.**

IL DECRETO MILLEPROROGHE 2020 (ART. 1, COMMA 7, D.L. 162/2019)

COMMENTO

1. Redditi e patrimoni degli **amministratori e dei dirigenti NON saranno più pubblicati via web;**
- 2. Niente multe sino alla fine dell'anno;**
- 3. Interverrà una nuova disposizione, meno «invasiva» sotto forma di regolamento interministeriale (Funzione pubblica-Giustizia-Interno-Mef-Esteri-Difesa) che dovrà riscrivere le norme, entro il 31/12/2020;**
4. I nuovi obblighi di pubblicazione dovranno essere graduati tenendo conto del **rilievo esterno dell'incarico svolto e del livello di potere gestionale e decisionale esercitato dai dirigenti;**
5. **La trasparenza cede il passo alle ragioni di sicurezza nazionale** per i dirigenti (alcuni o tutti?) del Viminale e della Farnesina e per Forze armate, Polizia e amministrazione penitenziaria.

IL DECRETO MILLEPROROGHE 2020 (ART. 1, COMMA 7, D.L. 162/2019)

COMMENTO

- ❖ La sospensione delle sanzioni non sospende gli obblighi di pubblicazione;
- ❖ Le ragioni di *privacy* prevalgono sulla trasparenza;
- ❖ Il «pendolo» post-Cantone prosegue il suo percorso a ritroso.

